



**CONVENZIONE PER TIROCINI
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
n. 142 del 25/03/1998)

TRA

Tra **l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza** (con sede in Roma, Piazza Sassari 4, 00161 Roma, P. I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università" e "soggetto promotore"), nella persona del legale rappresentante (il Rettore),

e

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza "soggetto promotore" e ASL Viterbo, "soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento Master "Anestesia e Rianimazione", a favore dei propri studenti. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 3 tirocinanti (H8-14 per la Sala Operatoria).

Art. 2 – Durata della Convenzione

la presente convenzione avrà durata di anni 3 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta delle parti alla scadenza con le stesse modalità autorizzative previste per la stipula previo accordo. È escluso il rinnovo tacito. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

UnitelmaSapienza
Piazza Sassari, 4
00161 Roma
unitelmasapienza.it

Art. 3 – Progetto Formativo



Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;

-le sedi dove si svolge il tirocinio;
-gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto dovrà essere consegnato all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda con congruo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso. Il tirocinio si svolgerà secondo quanto specificato nei successivi punti A) e B).

A) Nelle sale operatorie per un totale di 120 ore di tirocinio effettuabili per periodi continuativi o frazionati sotto la responsabilità organizzativa del Responsabile (Direttore della Struttura e/o Caposala) della Sala Operatoria. Al discente non dovranno essere affidati compiti di responsabilità professionale.

B) Nella Terapia Intensiva per un totale di 30 ore di tirocinio in cinque giorni consecutivi nell'ambito di una settimana, sotto la responsabilità organizzativa del Responsabile (Direttore della Struttura e/o Caposala) della Terapia Intensiva. Al discente non dovranno essere affidati compiti di responsabilità professionale.

Art. 4 – Caratteristiche del Tirocinio Pratico Valutativo

Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
- Redigere una relazione finale sull'attività svolta.



La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5.

1za

Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

È consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. In caso di interruzione del tirocinio il soggetto ospitante ne darà tempestiva comunicazione al soggetto promotore.

Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante rilascerà una certificazione del tirocinio effettuato e completato attraverso la modulistica fornita dal soggetto promotore.

Art. 5 – Coperture Assicurative

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art.6 – Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla

normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Ospitante è garante della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;



- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).

- Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);

2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art.7 – Trattamento Dati Personalni

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 8 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art.9 – Spese

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull’imposta di bollo e può essere registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art.10 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Per il soggetto Ospitante

Asl di Viterbo

Dott.ssa Simona Di Giovanni

Per il soggetto Promotore

Università degli Studi di Roma

“Unitelma Sapienza”

Rettore